

Ricostruzione post sisma: è scontro tra la Rete Professioni Tecniche e le Società di Ingegneria

20/03/2017



“Siamo stupefatti dal fatto che si vogliano favorire, illegittimamente, le società di ingegneria, consentendo loro l’iscrizione nell’elenco speciale per l’esecuzione delle attività previste per la ricostruzione delle zone terremotate, sia con riguardo alle opere pubbliche, sia con riferimento alle opere private”.

Questo il commento della **Rete Professioni Tecniche (RPT)** in merito alla nota del Commissario speciale per la ricostruzione, Vasco Errani, inviata all'OICE con la quale viene confermata l'iscrizione delle società di ingegneria nell'elenco speciale per l'esecuzione delle attività previste dall'**Ordinanza 9 gennaio 2017, n. 12**.

La questione era nata dal contenuto l'articolo 5, paragrafo 1 lettera g) del protocollo d'intesa allegato all'ordinanza stessa nella quale è riportato tra i criteri e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'Elenco speciale *"essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. **Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i***

*professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): **professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti** di cui al DM 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; **raggruppamenti temporanei** fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie".*

Sembravano, dunque, escluse le Società di Ingegneria, a sostegno della tesi che queste sarebbero escluse dal mercato privato. Con una nota inviata all'Oice, il Commissario straordinario Errani ha chiarito che *"l'articolo 5, paragrafo 1 lettera G) del protocollo d'intesa allegato all'ordinanza n. 12 del 2017 consente l'iscrizione delle società di ingegneria nell'elenco speciale per l'esecuzione delle attività previste dalla medesima ordinanza sia con riguardo alle opere pubbliche, sia con riferimento alle opere private"*.

Pronta è stata la replica della RPT che in una lettera inviata al Commissario straordinario ha affermato che *"in base alle vigenti disposizioni di legge per le società di ingegneria non si fa alcun tipo di riferimento alla possibilità di acquisire incarichi da soggetti privati. Oltre a ciò, a fronte dei divieti riguardanti le società tra professionisti (tra cui rientrano le società di ingegneria) - operate con la L. 266/1997, art. 24, che ha abrogato l'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 - non ne è mai seguito il decreto relativo ai requisiti per l'esercizio delle attività di tali società, previsto al comma 2 del medesimo articolo e mai attuato dal Ministero della Giustizia"*.

"Ad oggi - continua la Rete delle Professioni Tecniche - non è quindi consentito per le società di ingegneria stipulare contratti con soggetti privati: è grave dover sottolineare che si sta assistendo al tentativo di ovviare a tale vuoto normativo con una previsione di legge allo stato contenuta nel Disegno di Legge Concorrenza, attualmente all'esame del Senato e non ancora approvato".

"Spiace - continua la Rete - che l'apertura da parte del Commissario Errani alle società di ingegneria avvenga proprio nel corso di una rinnovata e più incisiva fase di collaborazione tra professionisti tecnici e struttura commissariale; collaborazione che - grazie ad una apposita campagna di sensibilizzazione realizzata dai Consigli nazionali degli Ordini coinvolti - vede un numero sempre crescente di professionisti attivi nei territori colpiti dal sisma per predisporre, a titolo gratuito, le schede FAST."

"L'auspicio - conclude la Rete - è che si ripristini al più presto quello spirito di legalità che sin dalla sua nascita ha caratterizzato l'attività della Struttura Commissariale per la ricostruzione".

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**